



Comune di San Giorgio di Nogaro

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI
(TASSA RIFIUTI)**

In vigore dal 01.01.2020

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 39 del 05.08.2020

Indice
INDICE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Soggetto attivo della tassa sui rifiuti

Articolo 3 - Presupposto della tassa sui rifiuti

Articolo 4 - Soggetto passivo della tassa sui rifiuti

Articolo 5 - Locali e aree scoperte non soggette alla tassa

Articolo 6 - Base imponibile della Tassa sui Rifiuti

Articolo 7 - Esclusione per produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani - Riduzione superficie

Articolo 8 - Determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti

Articolo 9 - Istituti scolastici

Articolo 10 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

Articolo 11 - Riduzione della tassa rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio

Articolo 12 - Riduzioni della tassa rifiuti per particolari condizioni d'uso

Articolo 13 - Riduzione della tassa rifiuti per il compostaggio

Articolo 14 - Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati

Articolo 15 - Altre agevolazioni della tassa rifiuti

Articolo 16 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Articolo 17 - Tassa rifiuti in base a tariffa giornaliera

Articolo 18 - Tributo provinciale

Articolo 19 - Decorrenza dell'obbligazione

Articolo 20 - Dichiarazione della tassa sui rifiuti

Articolo 21 - Versamento della tassa sui rifiuti

Articolo 22 - Scadenza e arrotondamento del versamento

Articolo 23 - Importi minimi

Articolo 24 - Rimborsi e compensazioni

Articolo 25 - Funzionario responsabile

Articolo 26 - Poteri istruttori

Articolo 27 - Accertamenti

Articolo 28 - Rateizzazione

Articolo 29 - Sanzioni ed interessi

Articolo 30 - Riscossione coattiva

Articolo 31 - Contenzioso tributario

Articolo 32 - Trattamento dei dati personali

Articolo 33 - Disposizioni finali

ALLEGATI

Allegato A – Classificazione delle categorie ai fini della tassa sui rifiuti

Allegato B – Quadro esemplificativo della variazioni d'ufficio più ricorrenti

Allegato C – Assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, di cui alla legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e tenuto conto della loro conferma ai sensi del co. 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della Tari di cui alla Legge 147/2013 e smi, nonché alle altre norme legislative vigenti di riferimento.

Articolo 2

Soggetto attivo della Tassa sui Rifiuti

1. Il soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa, sempre che gli immobili rientrino nel perimetro territoriale di effettuazione del servizio comunale inprivativa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dalla tassa.

Articolo 3

Presupposto della Tassa sui Rifiuti

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. Si considerano rifiuti assimilati quelli rientranti nell'Allegato C del presente regolamento.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche solo di uno dei pubblici servizi a rete costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. La condizione di assenza di utenze di erogazione di servizi pubblici e di arredamento deve essere dichiarata dal soggetto passivo nei termini previsti dall'art. 20 del presente regolamento.

4. Per le utenze non domestiche, la presenza di arredamenti, di attrezzature, l'attivazione anche solo di uno dei pubblici servizi a rete o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Sono tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito. La condizione di assenza di utenze di erogazione di servizi pubblici

e di arredamento o di licenza e autorizzazione per l'esercizio di attività deve essere dichiarata dal soggetto passivo nei termini previsti dall'art. 20 del presente regolamento.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Articolo 4

Soggetti passivi della Tassa sui Rifiuti

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui all'articolo 3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. E' comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta di accollo ai sensi dell'art. 2 della L. n. 212/2000 come disciplinato dall'art. 1 del D.L. n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 5

Locali e aree scoperte non soggette alla tassa

1. Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.

2. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:

- a) unità immobiliari adibiti a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) unità immobiliari destinate ad utenze non domestiche prive di arredi, impianti, attrezzature e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete per le quali non risultano rilasciate da parte degli enti competenti licenze o autorizzazioni per l'esercizio di attività nell'immobile ed aree medesime;
- c) i locali impraticabili;
- d) i locali in stato di abbandono;
- e) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- f) superfici coperte limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a 150 centimetri;
- g) edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose, accatostati in coerente categoria E/7;
- h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- i) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, vani caldaie, celle frigorifere e quei locali dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- l) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici

destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

m) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

n) per gli impianti di distribuzione di carburante: aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

o) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento, serre a terra solo se non destinate contemporaneamente ad attività commerciale.

3. Sono, inoltre, escluse dall'applicazione della tassa le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione, da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistite (R.S.A.) o residenze per anziani gestite da soggetti pubblici (A.S.P.) o privati o istituti sanitari, qualora non locate né occupate ad alcun titolo.

4. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originale o di variazione di cui al successivo articolo 20, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le predette condizioni si sono verificate, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Articolo 6

Base imponibile della Tassa sui Rifiuti

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie

calpestable arrotondata per eccesso se la frazione è pari o superiore al mezzo metro quadrato e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestable arrotondata per eccesso se la frazione è pari o superiore al mezzo metro quadrato e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. La superficie calpestable è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:

- a) i locali con altezza inferiore a 150 centimetri;
- b) le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
- c) le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
- d) le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
- e) i locali tecnici.

La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria ovvero dalla misurazione diretta.

5. Per i distributori di carburante sono assoggettati i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie convenzionale calcolata sulla base di mq. 20 per colonnina di erogazione (aggiunto).

6. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Articolo 7

Esclusione per produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani – Riduzioni superficiali

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente. Resta fermo l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito merci e/o mezzi di terzi.

2. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione,

laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti riduzioni percentuali:

Attività	Riduzione della superficie
Magazzini senza alcuna vendita diretta, farmacie	5%
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia un'accertata promiscuità di produzione rifiuti).	10%
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi.	15%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	15%
Attività di carrozzerie, elettrauto, gommista, autofficine	30%
Falegnamerie	30%
Attività artigianali di tipografie, serigrafie stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie, carpenterie e analoghi	20%
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50%
Laboratori di analisi, fotografici, eliografici radiologici, odontotecnici, di altre specialità.	15%
Produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	10%
Lavorazione materie plastiche e vetroresine	10%
Impianti di recupero inerti (sola area scoperta)	80%

4. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non ricomprese fra quelle indicate nel comma precedente, il Comune può accordare la riduzione percentuale nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

5. Le riduzioni di superficie di cui ai commi precedenti sono riconosciute solo ai contribuenti che indichino le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 20 e che forniscono idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti e il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.) o apposita autocertificazione, ad ogni effetto di legge, attestante sia l'obiettivo impossibilità o estrema difficoltà ad individuare le superfici escluse dal tributo e sia i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la predetta esenzione non potrà avere effetto fino a quando non sarà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Articolo 8

Determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla

normativa vigente. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche, integrazioni e ulteriori determinazioni.

4. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La delibera tariffaria deve essere inviata, in formato elettronico, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre di ogni anno, affinché avvenga la pubblicazione entro il 28 ottobre. Tale pubblicazione ha efficacia costitutiva.

5. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa, ovvero sia dal totale dei costi del Piano Economico Finanziario sono sottratte le entrate relative al contributo erogato dal MIUR.

6. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

7. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato A) del presente regolamento, sono suddivise

nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

8. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni categoria di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

9. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato A) del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

10. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato A) del presente regolamento, per ciascuna superficie, distintamente individuabile, purché singolarmente di estensione non inferiore a mq. 30, si applica la relativa tariffa; in mancanza, la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

11. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

12. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e/o integrazioni, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 9

Istituti scolastici statali

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

Articolo 10

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza, come ad esempio le colf e le badanti.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di soggetti residenti nel comune, oltre all'abitazione in cui risiedono o dimorano si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di **2 (due)** unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti deve essere dichiarato dal contribuente. In assenza di dichiarazione la tariffa è determinata, salvo prova contraria, da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, calcolando il numero occupanti come segue:

SUPERFICIE	NUMERO COMPONENTI
Fino a mq. 45	1
Fino a mq. 60	2
Fino a mq. 75	3
Da mq. 76 in poi	4

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

6. Nel caso in cui un soggetto sia stabilmente ricoverato in casa di riposo o in istituto di cura e mantenga la propria residenza anagrafica in civile abitazione, nella quale risiedono altre persone, nel calcolo della tariffa non si tiene conto della persona ricoverata, previa presentazione di autocertificazione o documentazione rilasciata dall'istituto.

7. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

8. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 20, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafe comunali ai fini della corretta determinazione della tariffa.

9. Le superfici dei locali utilizzati come attività di bed & breakfast ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza del proprietario, ai fini della determinazione della tariffa, si considerano utenze domestiche con un numero di occupanti pari al numero dei componenti il nucleo familiare come risultante dall'anagrafe incrementato del 50% dei posti letto dichiarati nella denuncia di inizio attività.

10. Se un'utenza domestica è locata a fini turistici si applica la tariffa prevista per le utenze domestiche considerando un numero di occupanti pari al 50% dei posti letto dichiarati nella denuncia di inizio attività.

Articolo 11

Riduzioni della Tassa sui Rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi e il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 (cinquecento) metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza è calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti, fino all'immissione della proprietà privata.

3. Il tributo da applicare è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella variabile, in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 (cinquecento) metri lineari.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 20 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

5. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

6. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni descritte.

Articolo 12

Riduzioni della Tassa sui Rifiuti per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 20 per cento nei seguenti casi:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione;

c) locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità quali, ad esempio la Dia o la Scia.

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis del D.L. 47/2014 è riconosciuta una riduzione di due terzi per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

3. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.

4. Le riduzioni di cui al comma 1 e 2, debitamente documentate, competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di presentazione dell'istanza. Suddetta istanza sarà

valida anche per gli anni successivi, purchè non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto interessato di dichiarare tempestivamente il venir meno delle condizioni che ne danno diritto.

5. Le riduzioni di cui al comma 1 e 2, inoltre, cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 13

Riduzione della Tassa sui Rifiuti per il compostaggio

1. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, la tariffa, per la parte variabile, è ridotta del 20 per cento. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Con la presentazione della predetta istanza il contribuente autorizza altresì il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. L'agevolazione è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza. La predetta istanza ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non siano mutate le condizioni, fermo restando l'obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

2. Dal 01 gennaio 2016, come disposto dalla legge 221/2015, all'articolo 37, per le utenze NON domestiche che abbiano avviato il compostaggio aerobico individuabile per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, la tariffa, per la parte variabile, è ridotto del 20 per cento. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio non domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

L'agevolazione è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza. Con la presentazione della predetta istanza il contribuente autorizza altresì il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. La predetta istanza ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non siano mutate le condizioni, fermo restando l'obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

3. Le riduzioni di cui al comma 1 e 2 cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 14

Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati

1. Agli operatori che dimostrano di avere avviato al riciclo i rifiuti assimilati sono applicate, con riferimento alla parte variabile della tariffa, le seguenti riduzioni :

% di rifiuti avviati al riciclo	% di riduzione
se avviano al riciclo almeno il 20% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	10%
se avviano al riciclo almeno il 40% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	20%
se avviano al riciclo almeno il 60% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	30%
se avviano al riciclo almeno l'80% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	40%

2. La potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati di cui al comma precedente è calcolata con riferimento al coefficiente Kd utilizzato per la determinazione della tariffa.

3. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

4. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.

5. L'agevolazione è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione necessaria.

Articolo 15

Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti

1. Si applicano le seguenti agevolazioni:

A. tutti i locali e le aree utilizzati da associazioni di volontariato con finalità sociali e/o d'assistenza nonché da ONLUS – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – sono totalmente esentati dalla Tari;

B. per le abitazioni utilizzate da nuclei familiari costituiti da un unico occupante in età superiore a 65 anni che dichiara di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti da pensione di anzianità con diritto al minimo INPS e di non essere proprietario di alcun immobile al di fuori dell'abitazione in oggetto spetta una riduzione pari al 60 per cento della tariffa Tari;

C. per le abitazioni utilizzate da nuclei familiari costituiti da due componenti in età superiore a 65 anni che dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti da

pensione di anzianità con diritto al minimo INPS e di non essere proprietari di alcun immobile al di fuori dell'abitazione in oggetto spetta una riduzione pari al 50 per cento della tariffa Tari;

D. per tutti coloro che sono proprietari della sola casa di abitazione con reddito ISEE inferiore a €. 5.000,00 per nucleo familiare di 1 persona, a €. 6.300,00 per nucleo familiare di 2 persone, a €. 8.400,00 per nucleo familiare di 3 persone, a €. 10.700,00 per nucleo familiare di 4 persone, e di ulteriori €. 1.500,00 per ogni componente in più del nucleo familiare, spetta una riduzione del 40 per cento della tariffa Tari.

2. Ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori agevolazioni ed esenzioni rispetto a quelle di cui al precedente comma 1 (lettere A – B – C – D).

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura può assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 16

Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Le agevolazioni ed esenzioni non sono cumulabili. In ogni caso sarà applicata la misura agevolativa più favorevole al contribuente

Articolo 17

Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.

2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 50 (cinquanta) per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.

5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il canone per l'occupazione di suolo pubblico temporaneo ovvero per l'imposta municipale secondaria a partire dalla data della sua entrata in vigore.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

Articolo 18
Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.

Articolo 19
Decorrenza dell'obbligazione

1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.

2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.

Articolo 20
Dichiarazione della tassa sui rifiuti

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste direttamente, a mezzo fax, posta elettronica o PEC.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.

5. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modificano la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata, procedendo secondo le indicazioni di principio di cui alla **Tabella B** allegata al presente Regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti.

6. La dichiarazione deve essere presentata anche per usufruire delle agevolazioni e/o riduzioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti. Se presentate successivamente al termine di cui al comma 1, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

7. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.

8. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero di componenti nel nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.

9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

Articolo 21

Versamento della tassa sui rifiuti

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24, il bollettino di conto corrente postale approvato con apposito decreto ministeriale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il versamento è dovuto, previo invito al contribuente, in rate, di pari importo, con scadenze stabilite ogni anno **purché tra la prima e l'ultima rata intercorrano 6 (sei) mesi**, con possibilità di versare l'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la prima rata dell'anno di riferimento. Eventuali congruagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

3. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in un'unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempimento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo articolo 27, con irrogazione della sanzione per omesso o

insufficiente versamento di cui al successivo articolo 29, oltre agli interessi di mora e spese di notifica.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, potranno essere conteggiate nella tassa relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Articolo 22

Scadenza e arrotondamento del versamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

2. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 23

Importi minimi

1. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad **euro 20,00**. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, **ed a singolo soggetto PASSIVO** è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Articolo 24

Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi di importi unitari inferiori ad euro 12,00.

5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con il tributo dovuto per gli anni successivi, a meno che non si verifichi una causa di cessazione obbligatoria dell'obbligazione tributaria, e con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento generale delle entrate.

Articolo 25

Funzionario responsabile

1. Con delibera di Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta unica comunale, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

Articolo 26
Poteri istruttori

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 27
Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è

possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Gli avvisi di accertamento acquistano efficacia a titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 602 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. Gli avvisi di accertamento esecutivi devono contenere:

- l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importo negli stessi indicati,
- l'indicazione espressa che gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
- l'indicazione del soggetto, che decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste;
- l'indicazione dell'applicazione, nei casi di tempestiva proposizione del ricorso, delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 472/1997

6. In contenuto degli avvisi di accertamento esecutivi è riprodotto anche nei successivi atti da notificare la contribuente:

- accertamento con adesione, ex D.Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997,
- definitività dell'atto impugnato.

7. L'avviso di accertamento esecutivo è sottoscritto dal funzionario responsabile del

tributo; l'atto può essere firmato con firma autografa che può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 549/1995 ovvero con firma digitale, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 82/2005 e D.Lgs.,. 217/2017

Articolo 28

Rateizzazione

1. L'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

- a) fino a € 150,00 nessuna rateizzazione;
- b) da € 150,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
- c) da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- d) da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
- e) da 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
- f) oltre € 20.000,01 da 37 a 72 rate mensili.

2. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione può essere prorogata una volta sola, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

3. Sulle rate successive alla prima si applica gli interessi al saggio legale con maturazione giorno per giorno.

4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di 2 rate anche non consecutive nell'arco dei 6 mesi nel corso della rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Articolo 29

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 26 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00.

5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di

calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 30

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

Articolo 31

Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso in materia di Tassa rifiuti si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

Articolo 32

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 33

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Allegato A - Categorie di utenze non domestiche per comuni superiori a 5.000 abitanti

01	Musei, biblioteche, scuole (ballo, guida, ecc.), associazioni
02	Cinematografi e teatri
03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05	Stabilimenti balneari
06	Esposizioni, autosaloni
07	Alberghi con ristorante
08	Alberghi senza ristorante
09	Case di cura e riposo, caserme
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, Istituti di Credito e studi professionali
13	Cartolerie librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza
15	Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Barbieri, estetiste, parrucchieri
18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Generi alimentari (supermercati, macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi)
26	Plurilicenze alimentari e miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato di generi alimentari
30	Discoteche, night club

Allegato B - Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti

Tipologia informazione	Casistica	Termini della modifica
Decesso Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo è intestato a uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) e aggiornato il numero dei componenti.
Decesso Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo è intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione.
Decesso Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo è intestato all'eventuale co- proprietario o a uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia e aggiornato il numero dei componenti.
Decesso	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo è intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti.
Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione.
Decesso Emigrato	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare.
Decesso	Titolare del tributo in qualità di proprietario nei casi previsti dal Regolamento dell'Unione	Il tributo viene intestato ad eventuale co- proprietario ovvero viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti.
Decesso	Titolare del tributo di attività non domestica	Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione.
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare.
Immigrato	Se in casa di proprietà (se nuovo immobile serve recuperare i dati catastali)	Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile).
	Se in casa in affitto (normale)	Si intesta l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile).
Variazioni di residenza	In via generale	Modifica e aggiornamento dei dati sulla provenienza sia sulla destinazione.

Allegato C - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI A QUELLI URBANI

Art. 1 “Criteri e modalità di assimilazione dei rifiuti”

1. In attesa della definizione dei criteri qualitativi e quantitativi e delle linee guida per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ai sensi dell'art. 195 – comma 2 lettera e) – del D.Lgs n. 152/06, ai fini della raccolta sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i **rifiuti non pericolosi** provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per *qualità* e *quantità*, secondo quanto stabilito dal successivo art. 2.
2. Il Produttore di rifiuti “assimilati agli urbani” che rientra nei limiti qualitativi e quantitativi di assimilazione potrà comunque provvedere autonomamente ad avviare al recupero tali rifiuti con Ditte esterne; in tal caso, qualora previsto dal Regolamento per la disciplina e l'applicazione del Tassa sui Rifiuti potrà essere *eventualmente* adottata una riduzione del suddetto tributo (TARI).
3. E' garantita la raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, attraverso l'ordinario servizio di raccolta, che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari.

Art. 2 “Rifiuti speciali assimilabili agli urbani: criteri qualitativi e quantitativi”

1. Sono **rifiuti speciali** assimilabili agli **urbani** “per qualità” i rifiuti non pericolosi aventi le caratteristiche indicate al punto 1.1.1. della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/7/1984, ovvero che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, che siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:
 - imballaggi primari (di carta, cartone, plastica, vetro, legno, metallo e simili), purché raccolti in maniera differenziata;
 - contenitori vuoti (cassette legno e plastica, fusti vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelli e similpelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- frazioni oggetto di raccolta differenziata (rifiuti di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili, vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo);
- rifiuti biodegradabili di cucine e mense (“umido”);
- rifiuti biodegradabili (“verde”);
- oli e grassi commestibili;
- ingombranti;
- rifiuti urbani non differenziati (cd, secco non riciclabile).
- moquette, linoleum (privo di fibre di amianto), tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- frammenti e manufatti di **stucco** e di gesso essiccati;
- pannelli di materiali vari (legno, gesso, plastica e simili);
- manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.
- nastri abrasivi;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina e simili;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- cavi o materiale elettrico;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi;
- rifiuti derivanti dall’attività di recupero, e rifiuti allo stato solido derivanti dal primo trattamento e/o da sistemi di grigliatura della depurazione delle acque reflue (vaglio);
- in generale, **rifiuti non pericolosi**, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti a uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori, locali pubblici), sempre e comunque assimilabili, come previsto nei punti a) e b), comma 2, art. 184 del D.Lgs n. 152/2006;
- rifiuti di imballaggi secondari, che sono assimilati ai rifiuti urbani in quanto rientranti nel circuito della raccolta differenziata;
- miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, e ceramiche e rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizioni (sempre ed esclusivamente di provenienza domestica), entro i limiti di quantità previsti dal regolamento per il funzionamento dei centri di raccolta;
- gli sfalci e le potature derivanti da attività di manutenzione di aree verdi e giardini, effettuate da parte di ditte specializzate esclusivamente presso le utenze domestiche; a queste ultime è fatto obbligo di sottoscrizione di apposita dichiarazione del servizio che è

stato loro erogato da tali Ditte (queste Ditte hanno facoltà di ritirare presso il Comune una o più copie del modulo prestampato della suddetta dichiarazione da consegnare all'utenza da loro servita);

2. Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come Rifiuti Ingombranti (CER 20 03 07) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l'esclusione degli scarti di lavorazione e costituiti da prodotti e sostanze analoghe a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- materassi e cuscini;
- poltrone e divani;
- sedie e altri mobili in materiali compositi;
- tapparelle e suppellettili;
- teli plastificati;
- tubi e cassette;
- grandi pezzi di polistirolo;
- valigie;
- tendaggi, tappeti e moquette;

Sono comunque esclusi dall'assimilazione i rifiuti ingombranti di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale di vendita mobili, componenti di arredamento e simili.

3. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti classificati come oli e grassi commestibili sono compresi solo quelli provenienti dalle utenze domestiche e dalle mense comunali, quali ad esempio le scolastiche.

4. Ai fini dell'assimilazione i materiali devono inoltre rispondere ai seguenti criteri:

a. *non* devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;

b. devono presentare compatibilità tecnologica e autorizzativa con gli impianti di recupero/trattamento specifico;

c. *non* devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, ad esempio:

I. consistenza non solida;

II. produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;

III. fortemente maleodoranti (es. partite di carne avariata, residui di macellazione, etc.);

IV. eccessiva polverulenza.

d. *non* devono appartenere al seguente elenco:

I. rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di cava;

II. rifiuti provenienti da attività di demolizione, costruzioni e scavi, eccedenti i limiti previsti dal Regolamento per il funzionamento dei centri di raccolta;

III. rifiuti di imballaggi terziari;

IV. **rifiuti speciali pericolosi**;

V. **rifiuti speciali** originati da attività agricole e agro-industriali;

VI. **rifiuti speciali** originati da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e da attività di servizio;

VII. rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti e depurazione delle acque reflue da abbattimento di fumi, con eventuale verifica/esclusione di quanto raccolto dalle griglie a monte degli impianti di depurazione comunali (sfioratori a servizio delle fognature comunali comprese);

VIII. i beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici di uso domestico, qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o riparazione /manutenzione e le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa, computer, ecc.);

IX. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

X. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, compresi gli pneumatici giunti a fine vita;

XI. i rifiuti da attività sanitarie (farmaci, rifiuti derivanti da medicazioni, attività diagnostiche, terapeutiche, ecc..) fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 15/07/2003 (sono assimilabili i rifiuti provenienti da attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai reparti a esclusione dei reparti con pazienti affetti da malattie infettive, e i materiali recuperabili quali contenitori in vetro di farmaci, materiale metallico non ingombrante, materiali ingombranti purché sterilizzati se necessario).

e. I **rifiuti speciali** che si formano nelle attività produttive seguono invece la seguente disciplina:

- le singole attività produttive presentano all'Amministrazione Comunale una dichiarazione, sulla base di apposito modello messo a disposizione dall' Ufficio, indispensabile per determinare l'assoggettabilità alla TARI in virtù dei criteri qualitativi e quantitativi, nella quale devono specificare :

- le attività svolte,

- i rifiuti che sono originati dall'esercizio di dette attività, elencando i CER che si sono attribuite per classificare tali rifiuti (a tale dichiarazione è possibile allegare, sempre da parte dell'impresa, eventuali analisi merceologiche sui rifiuti prodotti),

- le superfici sulle quali sono svolti i processi produttivi (interne ed esterne), compresi i magazzini di materie prime e prodotti finiti;

- l'Amministrazione Comunale, sulla base di detta dichiarazione, stabilisce quali rifiuti assimilare agli urbani, determinando quindi le superfici tassabili, compresi i magazzini, nei quali hanno origine i rifiuti che si è scelto di assimilare;

5. L'assimilabilità ai rifiuti urbani "per quantità" dei **rifiuti speciali** che già presentino i criteri "di qualità" di cui ai commi precedenti viene stabilita e variata, sulla base di appositi provvedimenti, in funzione della capacità di gestione del servizio pubblico di raccolta, ovvero sulla base della compatibilità di gestione dei rifiuti stessi con le tecniche di raccolta o smaltimento adottate presso

il servizio.

Al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, le soglie quantitative sono definite in relazione alla produzione annua per unità di superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti assimilati, concordate con il Gestore del Servizio.

Tale criterio consente dunque di definire un coefficiente di produzione dei rifiuti di ciascuna attività produttiva, calcolato in conformità al metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di cui al D.P.R. n. 158/1999, il cui valore massimo è fissato in:

180 kg/m² x anno (0,60 kg/m² x giorno).

I rifiuti prodotti in quantità maggiore di tali criteri saranno considerati **rifiuti speciali**, e non potranno pertanto essere assimilati agli urbani.

I singoli Comuni si riservano comunque la possibilità di variare tali limitazioni in seguito alla prossima determinazione da parte del Ministero dell'Ambiente dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani.

6. I produttori di rifiuti speciali assolvono ai loro obblighi di smaltimento con le seguenti priorità :

- a. autosmaltimento dei rifiuti;
- b. conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c. esportazione dei rifiuti mediante la spedizione di rifiuti transfrontaliera;
- d. tramite servizio integrativo per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, che le singole Amministrazioni Comunali si riservano di istituire, al di fuori della privativa comunale, previa adozione di apposito atto deliberativo nelle forme previste dal D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni.

7. La responsabilità del produttore/detentore per il corretto recupero o smaltimento è esclusa :

- a. in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta qualora ne abbia titolo;
- b. in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs n. 152/2006 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Regione della mancata ricezione del formulario.

Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi.

8. Determinati rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere anche conferiti al Centro di Raccolta Comunale, con le modalità e nelle quantità massime che saranno stabilite dal **Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani** in fase di definizione e approvazione.

In accordo al D.M. 8/4/2008, come modificato dal D.M. 13/05/2009, le singole Amministrazioni Comunali si riservano di decidere i CER, ovvero le tipologie di rifiuti urbani e assimilati che possono essere conferiti al Centro di Raccolta, sulla base delle caratteristiche e delle dotazioni del Centro stesso.

9. Non sono comunque assimilabili agli urbani i rifiuti di cui non sia ammesso lo smaltimento in discariche di I categoria, anche se non pericolosi.

10. I criteri per la tassazione delle superfici che danno luogo ai Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani e

le relative eventuali riduzioni sono normati dal Regolamento per la disciplina e l'applicazione del Tributo Servizio Rifiuti (TARI).

Art. 3 "Rifiuti speciali e rifiuti speciali non assimilati agli urbani: raccolta e smaltimento"

1. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs n. 152/2006 la raccolta, lo smaltimento e il recupero di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali sono a carico del produttore che deve consegnare i rifiuti ad un soggetto autorizzato (tramite stipula di contratti con ditte specializzate);
2. Le singole Amministrazioni Comunali possono istituire servizi integrativi per la gestione dei Rifiuti Speciali non Assimilati ai Rifiuti Urbani. Tali servizi non devono essere considerati obbligatori e del caso da realizzarsi sulla base di apposita convenzione tra Azienda e Comune/Gestore.